

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ, Prefetto Fabio Ciciliano, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 1 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Piazza Colonna, n. 370 (nel seguito indicato come Commissario Straordinario)

e

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), C.F. n. 97181460581, con sede legale in Roma, via Palestro 81, rappresentata dal Dott. Fabio Vitale, nato a [REDACTED], domiciliato per la presente carica presso la sede dell'Ente (nel seguito indicata come AGEA o Agenzia).

Il **COMMISSARIO STRAORDINARIO** e **AGEA**, nel seguito anche indicati disgiuntamente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;

PREMESSO CHE

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante “*Piano di attività per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi” (province di Napoli e Caserta)*” ha aggiornato il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del 28 marzo 2025 ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;
- **AGEA** è ente di diritto pubblico non economico che svolge specifiche funzioni dettate dal Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- Il **COMMISSARIO STRAORDINARIO**, ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 provvede, per la realizzazione degli interventi approvati, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative di tutela ambientale nei territori ricompresi nella c.d. “*Terra dei Fuochi*”, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti anche attraverso le disponibilità necessarie alle attività di monitoraggio

territoriale svolto attraverso la Control Room interforze “*Terra dei Fuochi*” allestita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania;

- Le Parti condividono l’interesse ad utilizzare il sistema di osservazione denominato “*Monitoraggio del Territorio*” messo a disposizione da AGEA e ulteriori strumenti digitali di analisi territoriale per individuare con maggiore tempestività rifiuti abbandonati, discariche abusive e trasformazioni anomale delle superfici nonché degli assi viari. L’impiego di tali tecnologie consente un controllo costante del territorio, riduce i tempi dei sopralluoghi tradizionali e fornisce informazioni oggettive e verificabili a supporto delle amministrazioni competenti, rafforzando la tutela ambientale e la protezione della salute pubblica nei territori della c.d. “*Terra dei Fuochi*”;
- Il Piano Straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ed ambientale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025, reca, quale aree di intervento le province di Napoli e Caserta finalizzato al rafforzamento delle attività, nonché al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche al fine della riqualificazione ambientale connessa alla caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. “*Terra dei Fuochi*”;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, prevede, tra l’altro, che il Commissario straordinario, per l’esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato;
- l’articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Finalità della collaborazione istituzionale

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della collaborazione descritta in premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, intendono cooperare per l’utilizzo del sistema di osservazione denominato “*Monitoraggio del Territorio*” messo a disposizione da AGEA, nonché di altri di strumenti digitali di analisi territoriale, al fine di migliorare l’efficacia delle attività di monitoraggio e controllo nei territori della c.d. “*Terra dei Fuochi*”, riducendo i tempi dei sopralluoghi tradizionali e fornendo informazioni oggettive a supporto delle amministrazioni competenti, con particolare riferimento a:

- a) Individuazione tempestiva di rifiuti abbandonati, discariche abusive e trasformazioni anomale delle superfici, anche viarie;
 - b) Condivisione di dati e mappe georeferenziate a supporto delle amministrazioni competenti, nonché il sistema di “segnalazione” denominato “*Monitoraggio del Territorio*” disponibile nel SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*)” e realizzato da AGEA;
 - c) Rafforzamento della tutela ambientale e della protezione della salute pubblica nei territori della c.d. “*Terra dei Fuochi*”;
 - d) Individuazione e attuazione di modelli innovativi di sostenibilità finanziaria e organizzativa degli strumenti digitali nella pubblica amministrazione.
2. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini di ripristino della legalità sociale e culturale attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto.

ARTICOLO 2

Oggetto della collaborazione operativa

1. Il Commissario straordinario e AGEA collaborano per utilizzare in modo condiviso il sistema di osservazione “ *Monitoraggio del Territorio*” e la relativa piattaforma informativa, così da monitorare in maniera continuativa i territori della c.d. “Terra dei Fuochi” nell’ambito delle province di Napoli e Caserta. Attraverso l’analisi delle immagini e dei dati forniti da AGEA sarà possibile rilevare eventuali anomalie o alterazioni del territorio e trasmettere tali informazioni agli enti preposti, compresa la Control Room interforze “Terra dei Fuochi”, che potranno poi metterle a disposizione degli enti competenti per i successivi adempimenti di loro responsabilità.

ARTICOLO 3

Referenti dell’accordo

1. Quali referenti tecnici del presente accordo sono individuati il Dott. Antimo Di Francesco per la Struttura del Commissario straordinario ed il Direttore di AGEA coordinamento il Dr. Salvatore Carfi per AGEA.

ARTICOLO 4

Impegni delle parti

1. AGEA mette a disposizione del Commissario straordinario i dati e le informazioni utili al monitoraggio del territorio, così da consentire una lettura chiara e aggiornata delle situazioni rilevate nelle province di Napoli e Caserta e, in particolare, nei comuni della c.d. “Terra dei Fuochi”. A supporto delle attività previste dall’accordo, saranno condivisi:
- a) report periodici con l’esito del monitoraggio;
 - b) rappresentazioni grafiche delle aree interessate;

- c) segnalazioni delle principali anomalie riscontrate.
2. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività

ARTICOLO 5

Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione resta efficace fino al 31 dicembre 2027 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario Straordinario.

ARTICOLO 6

Contributo costi

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo, è previsto un contributo per il rimborso dei costi riconosciuto ad AGEA, attraverso piani operativi di impiego che dovranno essere sottoposti e preventivamente autorizzati dal Commissario Straordinario. Il contributo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenuti, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, come ammesso ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

ARTICOLO 7

Accesso alle strutture, uso di strumentazione, infrastrutture di ricerca e digitali

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in esse presenti.
2. A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
4. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti per la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5. Il personale di ciascuna delle Parti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Le Parti, ove necessario, consentono l'accesso alle piattaforme informatiche e ai sistemi informativi utili all'attuazione delle attività oggetto dell'accordo, nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza.

ARTICOLO 8

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano che le informazioni saranno trattate ai sensi del GDPR con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione dell'Accordo, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento, anche di entità terze, in forza di norme, comprendendo i dati trasmessi alla Control Room interforze che potranno essere eventualmente oggetto di prova in procedimenti giudiziari in applicazione ai codici civile e penale. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite; inoltre non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in Parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ovvero per finalità connesse all'azione giudiziaria secondo le norme e le procedure previste dalla legge.
2. Ai fini del presente Accordo per "Informazione Confidenziale" si intende ogni informazione o conoscenza di natura economica e tecnica, o relativa alle strategie commerciali o di ricerca, e così in via indicativa e puramente esemplificativa, dati, know-how, procedure, disegni, bozze, fotografie.
3. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato

accordo di riservatezza.

ARTICOLO 11

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti tra le Parti, che pertanto rimarranno validi ed efficaci tra le stesse.

ARTICOLO 12

Norme applicabili e Controversie

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Accordo trovano applicazione le norme del Codice Civile.
4. Il presente Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 13

Firma digitale. Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Fabio CICILIANO

 FABIO
CICILIANO
27.11.2025
20:21:10
GMT+01:00

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

Il Direttore Dott. Fabio Vitale

Firmato digitalmente da:
FABIO VITALE
Data: 27/11/2025 14:30:29